



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: AMBIENTE

Area: RISORSE IDRICHE

DETERMINAZIONE

N. B3599 del 03/08/2010

Proposta n. 12456 del 23/07/2010

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Costruzione rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché lavori di potenziamento impianto di depurazione in Comune di Marino - Approvazione schema di contratto per la proroga dell'incarico professionale di Assistente Archeologo alle operazioni di scavo per la realizzazione delle opere previste nel progetto relativo alla costruzione della rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché ai lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione in Comune di Marino, presso il cantiere sito nel Comune di Castel Gandolfo. Integrazione impegno per saldo prestazioni professionali cap. C12121 es. 2010 € 957,76.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____
Responsabile del procedimento	A. BATTAGLINO	_____
Responsabile dell' Area	G. MAGGI	_____
Direttore Regionale	VICARIO G. TANZI	_____
Direttore Dipartimento	R. DE FILIPPIS	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Dipartimento Economico e Occupazionale:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell' Area Ragioneria		_____
Dir. Reg. Bilancio, Ragioneria, Fin. e Trib.	VICARIO O. VANNOZZI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Ricezione		_____

REGIONE LAZIO

N. del

Proposta n. 12456 del 23/07/2010

Annotazione Contabili

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Beneficiario
	Mov.		Accertamento			
1	I	C12121/000	/0/000		957,76	FECCHI FRANCESCA ROMANA

OGGETTO: Costruzione rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché lavori di potenziamento impianto di depurazione in Comune di Marino – Approvazione schema di contratto per la proroga dell’incarico professionale di Assistente Archeologo alle operazioni di scavo per la realizzazione delle opere previste nel progetto relativo alla costruzione della rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché ai lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione in Comune di Marino, presso il cantiere sito nel Comune di Castel Gandolfo. Integrazione impegno per saldo prestazioni professionali cap. C12121 es. 2010 €957,76.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTA la D.G.R.L. n. 1232 del 06/09/2002, con la quale è stata istituita la figura del Direttore di Dipartimento;

VISTA la DGR n. 734 del 28/09/2007 con la quale è stato conferito al Dott. Raniero De Filippis l’incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la D.G.R. n. 572 del 27/07/2009 che conferisce al Dott. Raniero De Filippis l’incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTO l’Atto di Organizzazione n B3186 del 30/06/2010 con il quale è stato conferito l’incarico per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Direttore della Direzione Regionale Ambiente all’Ing. Giuseppe Tanzi;

VISTA la L.R. 24 dicembre 2009, n. 32;

VISTA la L.R. 24 dicembre 2009, n. 31;

PREMESSO:

- che con D.G.R. 1760 del 20.12.2002, veniva approvato il testo definitivo dell’Accordo di Programma quadro di cui all’oggetto, redatto in esecuzione delle previsioni contenute nell’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Lazio;
- che in data 23.12.2002 i rappresentanti dei Ministeri Economia e Finanza, Ambiente e Tutela del Territorio, Infrastrutture, Politiche Agrarie e della Regione Lazio, hanno sottoscritto il testo definitivo dell’Accordo di Programma;
- che con DGR n. 354 del 18/04/2003 sono stati individuati i soggetti attuatori degli interventi previsti;
- che per l’intervento previsto nei Comuni di Albano Castel Gandolfo relativo a “realizzazione reti fognarie e collettore, nonché potenziamento impianto di depurazione” - per un importo complessivo di spesa di €9.389.659,89 è stato individuato, come soggetto attuatore, la Regione Lazio e per essa la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile;
- che con determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio n. B2264 del 09/06/2005 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla costituenda ATI: I.CO.G.I. S.p.A. (*Mandataria*) Piazza Annibaliano, 23 - 00198 Roma - TEI.CO Srl, risultata prima nella graduatoria formulata dalla Commissione;
- che in data 10/01/2006 e 20/02/2006, in sede di apposita Conferenza dei Servizi, sono stati acquisiti tutti i necessari pareri ed atti d’assenso di cui alle vigenti norme e necessari ai fini dell’avvio del procedimento relativo alla costruzione della rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché ai lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione in Comune di Marino;
- che nella Conferenza dei Servizi del 10/01/2006 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, nella persona della Dott.ssa Giuseppina Ghini, richiedeva la presenza di un archeologo che potesse assistere alle operazioni di scavo;

CONSIDERATO:

- che è stato acquisito, stante l'urgenza, da parte del R.U.P., il curriculum vitae della Dott.ssa Francesca Romana Fecchi, che si è resa disponibile per il lavoro di cui sopra, in sostituzione della Dott.ssa Paola Gelpi dimissionaria dell'incarico affidatole con contratto Reg. Cron. 7949 del 07.02.2007;
- che con determinazione n. B2796 del 08.08.2008 è stato approvato lo schema di contratto per il conferimento dell'incarico professionale di Assistente Archeologo alle operazioni di scavo per la realizzazione delle opere previste nel progetto relativo alla costruzione della rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché ai lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione in Comune di Marino, presso il cantiere sito nel Comune di Castel Gandolfo;
- che in data 11.09.2008 è stato sottoscritto il contratto di cui sopra tra la Regione Lazio e la Dott.ssa F. R. Fecchi con decorrenza dal giorno 1.07.2008 e con scadenza presumibile al 30.06.2009 con reg. cron. 10143 del 29.10.2008;
- che si è reso necessario effettuare una perizia di variante sottoposta al CTCR che ha espresso parere favorevole con il voto del 02.03.2009 n. 5124 ed approvata con determinazione n. B1359 dell'08.04.2009;
- che l'ultimazione dei lavori a seguito della sopra citata perizia doveva avvenire entro il 3.08.2009;
- che in data 24.11.2008 è stato redatto dal Direttore dei Lavori un verbale di sospensione parziale dei lavori;
- che in data 4.03.2009 è stato redatto dal Direttore dei Lavori un verbale di ripresa parziale dei lavori n. 1 ed in data 22.05.2009 è stato redatto dal Direttore dei Lavori un verbale di ripresa parziale dei lavori n. 2 il quale ha portato il termine di fine lavori alla data del 5.02.2010;
- che in data 15.09.2009 è stato sottoscritto tra la Regione Lazio e la Dott.ssa F. R. Fecchi un primo atto integrativo al contratto di cui all'oggetto, con decorrenza dal giorno 1.07.2009 e con scadenza presumibile al 05.02.2010;
- che con nota prot. 18/Ipi/pdr del 2.02.2010 la Soc. ICOGI Spa ha richiesto un'ulteriore proroga di mesi otto, dovuta sia alle avverse condizioni metereologiche che al fermo lavorazioni dovuto al ritardo dei pagamenti da parte della Ragioneria Regionale;
- che con nota prot. 174 del 3.02.2010 la Direzione Lavori ha ritenuto fondate le motivazioni della proroga richieste dalla ICOGI Spa, ma ha ritenuto opportuno un tempo di proroga pari a cinque mesi a partire dalla data di scadenza contrattuale;
- che con determinazione n. B0538 del 05/02/2010 è stata concessa di cinque mesi sulla data di ultimazione dei lavori, che pertanto restava fissata al 05/07/2010;
- che con determinazione n. B1134 del 5.03.2010 è stato approvato lo schema di convenzione con la Dott.ssa Francesca Romana Fecchi per la proroga dei lavori di cui sopra fino al 5.07.2010;
- che con nota prot. 141/Ipi/pdr del 28.06.2010 la Soc. ICOGI Spa richiede un'ulteriore proroga di mesi tre, dovuta sia alle avverse condizioni metereologiche che alla presenza di roccia vulcanica sui terreni dove si devono realizzare gli ultimi collettori, sia al fermo lavorazioni dovuto al ritardo dei pagamenti da parte della Ragioneria Regionale;
- che con nota prot. 174 del 26.06.2010 la Direzione Lavori ritiene fondate le motivazioni della proroga richieste dalla ICOGI Spa ma ritiene opportuno un tempo di proroga pari a due mesi a partire dalla data di scadenza contrattuale;
- che con determinazione n. B3389 del 15/07/2010 è stata concessa di due mesi sulla data di ultimazione dei lavori, che pertanto restava fissata al 05/09/2010;
- che con nota pervenuta in data 19.07.2010 la Dott.ssa Francesca Romana Fecchi ha comunicato la propria disponibilità a continuare le attività oggetto dell'incarico sino alla data del 31.07.2010;
- che i compensi professionali previsti per l'espletamento dell'incarico ammontano ad €93.60/giorno e che per il mese di luglio sono previsti n. 20 giorni lavorativi per un totale complessivo di €1.872,00;
- che l'impegno di n. 27251/2010 è pari ad €914,24 e che quindi è necessario integrare lo stesso di € 957,76 per compensare la somma complessiva di €1.872,00;

RITENUTO NECESSARIO pertanto:

- prorogare il termine di scadenza del contratto di cui sopra come previsto dall'art. 2 co. 2 fino alla data del 31.07.2010 ed impegnare contestualmente la somma di €957,76 sul cap. C12121 es. 2010 a favore della Dott.ssa Francesca Romana Fecchi, somma che trova capienza nel quadro economico complessivo dei lavori e somme a disposizione.

DETERMINA

1. Di prorogare il contratto con reg. cron. 10143 del 29.10.2008 relativo all'incarico professionale di Assistente Archeologo alle operazioni di scavo per la realizzazione delle opere previste nel progetto relativo alla costruzione della rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché ai lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione in Comune di Marino, presso il cantiere sito nel Comune di Castel Gandolfo alla Dott.ssa Francesca Romana Fecchi ed approvarne il relativo schema allegato;
2. Di confermare tutti gli articoli riportati nel precedente contratto e fissare il nuovo termine di scadenza contrattuale al 31.07.2010.
3. Di impegnare la somma di €957,76 sul cap. C12121 es. 2010 a favore della Dott.ssa Francesca Romana Fecchi.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO
(Dr. R. De Filippis)

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE ARCHEOLOGO ALLE OPERAZIONI DI SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNANTE INTERESSANTE I COMUNI DI ALBANO LAZIALE, CASTEL GANDOLFO E MARINO, NONCHE' AI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN COMUNE DI MARINO, PRESSO IL CANTIERE SITO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.

L'anno, il giorno del mese di, presso la REGIONE LAZIO, Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Risorse Idriche

TRA

REGIONE LAZIO – Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – C.F. 80143490581, - rappresentato dal Direttore del Dipartimento Territorio – Dott. Raniero De Filippis, domiciliato per la propria carica, presso la Regione Lazio alla V. Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, chiamato di seguito "Committente"

E

La Dottoressa Francesca Romana Fecchi, nata a Roma il 04.05.1972, ed ivi residente in Via Benedetto XIV n. 5, C.F. FCC FNC 72E44 H501E di seguito denominato collaboratore,

PREMESSO:

Che in data 10/01/2006 e 20/02/2006, in sede di apposita Conferenza dei Servizi, sono stati acquisiti tutti i necessari pareri ed atti d'assenso di cui alle vigenti norme e necessari ai fini dell'avvio del procedimento relativo alla costruzione della rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché ai lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione in Comune di Marino.

Che nella Conferenza dei Servizi del 10/01/2006 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, nella persona della Dott.ssa Giuseppina Ghini, richiedeva la presenza di un archeologo che potesse assistere alle operazioni di scavo.

Che con determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio n. B2796 del 08.08.2008 è stata incaricata la Dott.ssa Francesca Romana Fecchi della funzione di Assistente Archeologo alle operazioni di scavo per la realizzazione delle opere previste nel progetto relativo alla costruzione della rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché ai lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione in Comune di Marino, presso il cantiere sito nel Comune di Castel Gandolfo, in sostituzione della Dott.ssa Paola Gelpi dimissionaria dell'incarico affidatole con contratto Reg. Cron. 7949 del 07.02.2007.

Che in data 29.10.2008 con reg. cron. 10143 è stato registrato il contratto di cui all'oggetto con decorrenza dal 1.07.2008 e scadenza al 30.06.2009;

Che in data 15.09.2009 è stato sottoscritto tra la Regione Lazio e la Dott.ssa F. R. Fecchi un primo atto integrativo al suddetto contratto, con decorrenza dal giorno 1.07.2009 e con scadenza presumibile al 05.02.2010;

Che in data 08.03.2010 è stato sottoscritto tra la Regione Lazio e la Dott.ssa F. R. Fecchi un secondo atto integrativo al suddetto contratto, con decorrenza dal giorno 5.07.2009 e con scadenza presumibile al 05.07.2010;

Che il termine di scadenza contrattuale dei lavori di cui sopra è stato prorogato al 31.07.2010;

CIO' PREMESSO

e ratificato dalle parti contraenti che convengono, viene stipulato il seguente contratto di prestazione d'opera disciplinato dagli articoli seguenti:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Committente affida alla Dr.ssa Francesca Romana Fecchi l'incarico, configurato a fini fiscali quale collaborazione di natura professionale, consistente nel:
 - seguire le opere di scavo con controllo quotidiano del cantiere e dirigere eventuali saggi archeologici richiesti, seguendo le direttive della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, compilando la necessaria documentazione di scavo (fotografie, grafici, relazioni di scavo, schede di unità stratigrafiche). Di tale lavoro verrà redatta, e consegnata al committente, relazione su base bimestrale.
2. La presente opera dovrà essere eseguita personalmente dal prestatore d'opera presso il cantiere sito nei Comuni di Albano, Castel Gandolfo e Marino.
3. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal collaboratore in piena autonomia organizzativa, con utilizzo di mezzi propri, senza vincolo di subordinazione e senza obbligo di osservare orari di lavoro predeterminati. Il presente rapporto di prestazione non ha in alcun modo carattere di lavoro subordinato e non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale: giunto a termine detto rapporto ed adempiuti i detti obblighi, il collaboratore nulla potrà pretendere dal Committente. Per l'espletamento della prestazione richiesta il collaboratore, pur nell'ambito di una propria autonomia e distinta organizzazione del lavoro, dovrà eventualmente assicurare la propria presenza presso la sede indicata al comma precedente, ogniqualevolta ciò possa rendersi opportuno per assicurare la realizzazione dell'attività necessaria, a fini della migliore esecuzione della prestazione e in vista della sua sollecita ultimazione nei tempi utili previsti. Nell'espletamento dell'attività il collaboratore dovrà rispettare le indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologica per il Lazio con nota prot. 13014 del 02/08/2006, consegnata in copia e quelle eventualmente fornite nel corso dei lavori.

ART.2 DECORRENZA E TERMINE DI CONSEGNA-FACOLTA' DI RECESSO

1. Il presente contratto decorre, a fini dell'inizio dell'attività di prestazione, dal giorno 06.02.2010 con scadenza presumibile al 05.07.2010. Rimane inteso che nel caso i lavori dovessero protrarsi oltre tale data si provvederà a formalizzare l'estensione dell'incarico ai sensi del c. 2 dell'art. 2. Nel caso in cui i lavori dovessero concludersi prima della data sopra indicata, ai fini dell'indennizzo da versare al collaboratore, farà fede la relazione sull'attività svolta e sul calendario di presenza, redatto dal Direttore dei Lavori.
2. E' espressamente esclusa ogni tacita proroga. Ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del presente contratto oltre il termine di consegna di cui al comma successivo, dovrà avvenire su base consensuale risultante da atto sottoscritto dalle parti, avente valore di novazione del presente contratto.
3. Le prestazioni del presente contratto dovranno essere obbligatoriamente eseguite entro 30 giorni successivi alla chiusura dei lavori di scavo.
4. Il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto decorsi dieci giorni dal termine di consegna, di cui al comma precedente senza che l'opera sia stata compiuta. In tal caso, al collaboratore nulla sarà dovuto, se non la parte di compenso per il lavoro effettivamente svolto, purché usufruibile utilmente dal Committente: il collaboratore dovrà inoltre restituire la parte di compenso eventualmente già percepita, in relazione al lavoro svolto non utile. Oltre a quanto sopra, in caso di inadempimento sarà comunque facoltà del Committente esercitare ogni diritto al pieno risarcimento di eventuali danni secondo quanto previsto dall'art. 2224 del Codice Civile.

5. Sarà facoltà delle parti recedere dal presente contratto, senza penali per nessuna delle due parti entro i primi dieci giorni. Trascorso tale termine il collaboratore potrà recedere dal contratto, per sopraggiunte motivazioni, soltanto ove ciò non comporti pregiudizio al Committente: e in tal caso il collaboratore potrà avere diritto al compenso per l'attività utile svolta secondo quanto previsto al precedente comma 4. Tale diritto a compenso per l'attività utile comunque svolta sussiste anche in caso di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al Committente.
6. La parte che intenda far valere le proprie ragioni in ordine al recesso o all'interruzione del contratto si attiverà secondo quanto previsto al successivo art. 9, o in composizione o in conciliazione in via bonaria con l'altra parte o, ove ciò non porti alla risoluzione della controversia, presso il Foro competente indicato.

ART. 3 CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del presente contratto è fissato in Euro 90,00 giornalieri + Contributo INPS 4% (importo lordo pari ad €93,60). Si precisa che il contributo INPS verrà corrisposto al professionista il quale provvederà al suo versamento nei termini di legge.
2. Il pagamento sarà corrisposto dal Committente a favore del prestatore d'opera con cadenza mensile, sulla base delle effettive giornate di lavoro prestate e rendicontate dalla Direzione Lavori, con apposita relazione dell'attività svolta.
3. Il pagamento sarà effettuato con accredito su conto corrente bancario/postale tempestivamente indicato dal collaboratore.
4. La spesa derivante dal presente contratto grava a carico del quadro economico dell'opera.

ART. 4 REGIME FISCALE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. Il corrispettivo di cui all'art. 3, rientra nel campo di applicazione dell'IVA.
2. Il Committente provvederà alle trattenute di Legge e al versamento dell'I.R.PE.F., nel rispetto della vigente normativa fiscale.
3. Il collaboratore si obbliga altresì ad adempiere personalmente agli obblighi, anche accessori, che la Legge pone a suo carico in relazione alla posizione fiscale.

ART. 5 RIMBORSI SPESE

1. Al di fuori del corrispettivo di cui all'art. 3, non è dovuto dal Committente alcun rimborso spese, né alcuna provvidenza per spese sostenute dal collaboratore per l'esecuzione del presente contratto.

ART. 6 OBBLIGO DEI CONTRAENTI

1. Il Committente, e per esso la Direzione dei Lavori, metterà eventualmente a disposizione del collaboratore, nei propri locali, mezzi eventualmente utili alla miglior esecuzione della prestazione richiesta, purchè nella propria disponibilità: l'eventuale utilizzo di tali mezzi dovrà effettuarsi dietro istruzioni del responsabile dell'attività di riferimento.
2. Per quanto concerne le attività oggetto del presente contratto, il collaboratore è responsabile nei confronti del Committente e di terzi nei limiti indicati dalle vigenti Leggi in materia.

ART. 7 PRIVACY

1. Tutti i dati personali, come previsto dalla Legge 675/1996, e i dati e le informazioni di carattere scientifico, tecnico, amministrativo di cui il collaboratore venga in possesso o di cui comunque venga a conoscenza nello svolgimento del presente contratto devono essere considerati strettamente

riservati: pertanto il collaboratore dovrà custodire con cura tali dati e non dovrà divulgarli a terzi, se non con l'autorizzazione del Committente.

2. Il collaboratore autorizza inoltre il Committente a trattare i propri dati personali in esecuzione del presente contratto e degli obblighi fiscali e di Legge conseguenti.

ART. 8 NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e l'articolo 409 del Codice di procedura Civile sul Lavoro Autonomo, e ogni altra vigente disposizione di Legge in materia. In particolare, in caso di inadempimento, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel libro IV, Titolo II, Capo XIV del Codice Civile.

ART. 9 CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto, non risolvibili in via bonaria dalle parti sarà espletato un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.
2. Sarà altrimenti competente il Foro di Roma, con esclusione di ogni altro Foro alternativo o concorrente.

ART. 10 SPESE E REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto, redatto in duplice originale, è soggetto alle spese di bollo e sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo e registrazione gravano sul collaboratore.

IL PRESENTE CONTRATTO COMPOSTO DI 10 (DIECI) ARTICOLI E DELLE PREMESSE, CHE NE FANNO PARTE INTEGRANTE, VIENE REDATTO SU 4 (QUATTRO) INTERE PAGINE SIN QUI E, DOPO ATTENTA RILETTURA VIENE SOTTOSCRITTO PER APPROVAZIONE.

Roma, li

IL COLLABORATORE
Dr.ssa Francesca Romana Fecchi

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dr. R. De Filippis

AI SENSI E PER EFFETTO DELL'ARTICOLO 1341, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE, IL SOTTOSCRITTO COLLABORATORE APPROVA ESPRESSAMENTE DOPO APPOSITA RILETTURA I SEGUENTI ARTICOLI DEL PRESENTE CONTRATTO: *Art. 1, comma 3,4,5; art. 2, comma 4 e 6; art. 4, comma 3; art. 7; art. 8; art. 9; art.10.*

IL COLLABORATORE
Dr.ssa Francesca Romana Fecchi

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dr. R. De Filippis